



ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA
Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici
Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA
PEC: stataereo@postacert.difesa.it

Prot. N. 39E/2025

OGGETTO: OD1 - Edizione 2024, “reperibilità” e disciplina della “riserva”. Approfondimento.

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – 1° Reparto

ROMA

Riferimento: OD1 - Edizione 2024.

Seguito: Fg. Prot. 7E/2024 del 26/04/2024.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Con la Direttiva OD1, Ed. 2024 sono state disciplinate al Capitolo IX, paragrafo 2, punto c, le modalità di sostituzione del personale nell’ambito dei servizi di reparto, identificati nella precedente lett. a (Ufficiale di Ispezione, Sottufficiale di Giornata, Graduato di Giornata, Aviere di Giornata, etc), prevedendo sempre la figura della “riserva” del titolare.

In particolare, il secondo paragrafo del punto c. stabilisce che “*Qualora non sia stato disposto il regime della reperibilità, l’eventuale esigenza di impiegare la riserva, individuata sull’ordine del giorno, termina allorquando il titolare abbia iniziato tale servizio regolarmente*” riconoscendo, in tal modo, la piena prontezza del sostituto fino ad inizio turno e non oltre; talché, nei punti successivi, vengono dettate specifiche disposizioni in caso di sostituzione a servizio già iniziato, al di fuori dell’orario di servizio o per mancanza della riserva, ponendo in capo al Comandante di Corpo l’onere di individuare personale idoneo alla necessità.

Detta disciplina della “riserva” continua, però, a lasciare aperte talune questioni, anche di natura giuridica, che meritano un adeguato approfondimento, al fine di chiarirne le modalità applicative nei confronti del personale.

Sindacato “AMUS – Aeronautica”
Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)



Al riguardo, la figura della “*riserva*” parrebbe qualificarsi come “*ordine*”, per come così descritta nella direttiva, poggiando su due elementi costitutivi che devono necessariamente concorrere tra loro, al fine di poter concretamente soddisfare l’esigenza di sostituzione posta dall’amministrazione ed indicata nell’ordine del giorno.

Il primo elemento è costituito dalla “*disponibilità al servizio*”, perno soggettivo della specificità del rapporto di impiego militare, in cui rientra la c.d. “*rintracciabilità*”, che pone in capo al militare l’obbligo di poter essere raggiunto dalle comunicazioni da parte delle competenti autorità durante i periodi in cui lo stesso è libero dal servizio.

Il secondo elemento della “*riserva*” è costituito dalla “*prontezza*”, ovvero dalla capacità del sostituto di raggiungere con immediatezza la sede di lavoro, per espletare con tempestività il servizio di caserma, altrimenti sguarnito.

Ora, mentre durante il normale orario lavorativo giornaliero la normale presenza in sede del militare garantisce - di norma ed al verificarsi di entrambi gli elementi sopra indicati - la sostituzione immediata del titolare indisponibile, diversa è invece la situazione che si verifica quando il militare si trovi libero dal servizio (dopo la smessa lavori, nei giorni liberi dal servizio ed in quelli festivi) e sia al contempo destinatario di un ordine “*di riserva*” che porrebbe in capo allo stesso l’obbligo di raggiungere rapidamente l’installazione militare per assicurare l’espletamento del servizio di caserma, utilizzando una misura eccezionale e straordinaria del TUOM (ordine di rientro immediato) per la disciplina ordinaria e giornaliera della riserva nei servizi di reparto.

Al riguardo, ricapitolando, la direttiva OD1/2024 in tema di sostituzione del personale:

- disciplina in maniera chiara e pienamente legittima la fattispecie di cui al primo alinea del para c. sopramenzionato, in cui la figura della riserva viene correttamente ricondotta all’istituto della “*reperibilità*”;
- tratta, invece, in maniera vaga e meno puntuale, l’ipotesi in cui per la riserva non sia disposta la reperibilità, specie per quei turni di servizio che hanno inizio dopo il normale orario di servizio e nei giorni non lavorativi e festivi.



In questi casi si lascia erroneamente intendere, a parere della scrivente, che esiste in capo alla riserva l'obbligatorietà di impiego che ha termine "...allorquando il titolare abbia iniziato il servizio regolarmente". Fatto, questo, che collide con norme di stato giuridico e di rango contrattuale, da cui si evince, invece, che il militare libero dal servizio ha il diritto di muoversi senza vincolo alcuno (sia di tempo che di spazio) sul territorio nazionale e che, per poter limitare in via ordinaria tale libertà di movimento, non esiste altro che l'istituto giuridico-economico della "reperibilità"; poiché, nel caso contrario, il militare di "riserva", libero dal servizio, sarebbe destinatario di una posizione soggettiva che non pare trovare riscontro alcuno nell'ambito degli istituti tipici che disciplinano il rapporto di impiego militare, rimanendo privo di tutele giuridiche generali rispetto alla libertà individuale di movimento che da quelle contrattuali e dei connessi benefici economici.

Pertanto, a parere di questa associazione, anche quest'ultimo caso non può che trovare compiuta disciplina nell'istituto della "reperibilità", di cui all'art. 14, co. 7 del D.P.R. N. 52/2009, strumento giuridico tipico che garantisce, come detto, il requisito della "prontezza" del militare libero dal servizio, cui è fatto obbligo di raggiungere il sedime per sostituirsi al titolare nei tempi prescritti dalla norma.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, 24 gennaio 2025


AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guido BOTTACCHIARI